

N. Reg. /2017 VG/Pot/CAP

PM Bartolozzi
h. era.

Il Tribunale per i minorenni di Palermo

Riunito in camera di consiglio e così composto:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dott. Flora Randazzo | Presidente |
| 2) dott. Salvatore Caponetto | Giudice |
| 3) dott. Loredana Genovese | Giudice onorario |
| 4) dott. Giovanbattista Di Carlo | Giudice onorario |
- ha emesso il seguente

DECRETO

letti gli atti riguardanti i minori

rilevato che con ricorso depositato il _____ i genitori dei minori hanno chiesto di ordinare al Questore di Palermo il rilascio di un permesso di soggiorno per "assistenza minori" in esecuzione del decreto di questo Tribunale del _____, emesso ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 286/98 nell'ambito del procedimento n. _____ VG, con il quale veniva autorizzata la permanenza in Italia dei genitori dei minori per il periodo di anni due;

rilevato che con decreto di questo Tribunale del _____ veniva assegnato ai ricorrenti termine per la notifica del ricorso e del predetto decreto alla controparte, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione del _____;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione venivano notificati dai ricorrenti alle controparti (Ministero dell'Interno e Questura di Palermo) nei termini previsti e che tuttavia all'udienza di comparizione si presentava soltanto il difensore dei ricorrenti;

rilevato, altresì, che le controparti non si costituivano in giudizio e non depositavano alcun atto per confutare quanto richiesto dai ricorrenti;

considerato che in esecuzione del predetto decreto doveva essere rilasciato dalla Questura di Palermo permesso di soggiorno della validità di anni due, mentre dal ricorso risulta che tale permesso non è stato rilasciato;

ritenuta la propria competenza a decidere in ordine alla richiesta avanzata con il ricorso, in quanto la questione in oggetto attiene alla mera esecuzione di un provvedimento emesso da questo Tribunale e non riguarda, quindi, provvedimenti non contemplati dall'art. 38 Disp. att. c.p.c.;

rilevato, peraltro, che la Suprema Corte con Sentenza S.U. n. 16301 del 2007, proprio in relazione ad un caso di mancato rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 286/98, ha affermato "che, in caso di mancato o inesatto o incompleto rilascio di un tale documento certificativo da parte dell'Autorità, sia lo stesso Giudice deputato alla tutela dei minori (e, comunque, l'A.G.O.) a conoscere delle doglianze dell'interessato: con poteri, in via eccezionale, anche ordinatori nei confronti della P.A., ai fini di effettiva, più completa e tempestiva tutela degli interessi del minore (che abbia necessità dell'assistenza del proprio familiare), non

derivando da ciò interferenza alcuna del G.O. in sfere riservate all'esplicazione di poteri che possano definirsi discrezionali dell'Amministrazione" (Cfr. anche Sentenza Cass. Sez. 1, n. 10136 del 2/5/2007, secondo cui " una volta rilasciata l'autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, il Questore deve rilasciare il permesso di soggiorno al familiare del minore straniero per i motivi e per l'intero periodo indicati nel provvedimento. La predetta autorità amministrativa non ha pertanto il potere di rimettere in discussione i presupposti in fatto e in diritto della statuizione adottata dal Tribunale per i minorenni né di neutralizzare l'operato dell'organo giurisdizionale...");

considerato che, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, la competenza in ordine al provvedimento di esecuzione del decreto autorizzativo in oggetto non spetta al giudice amministrativo, ma al giudice ordinario e, in particolare, allo stesso giudice minorile che ha emesso il provvedimento, atteso che non si tratta di provvedimento che va ad incidere sull'attività discrezionale della P.A., ma che è finalizzato esclusivamente ad eseguire e a rendere operativo quanto disposto dall'autorità giudiziaria in base a quanto previsto dalla legge (art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/98);

considerato, altresì, che i decreti dell'autorità giudiziaria minorile non richiedono per la loro esecuzione alcuna formale procedura, in quanto la loro attuazione è conseguenza diretta e immediata dello stesso provvedimento, senza possibilità di rivalutazione da parte degli organi amministrativi, così come peraltro evidenziato nella sopra richiamata sentenza della Corte di Cassazione n.10136 ;

considerato, peraltro, che non può costituire una preclusione al rilascio di permesso di soggiorno la mancata "esibizione del passaporto in corso di validità all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, ad eccezione dei casi di asilo politico e di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/98", così come sostenuto dalla Questura di Palermo con la nota del 9/11/2016 inviata al difensore dei ricorrenti (che risulta allegata agli atti), stante il carattere assolutamente derogatorio della norma di cui all'art. 31, comma 3, del citato decreto legislativo, che espressamente prevede la concessione della autorizzazione alla permanenza per un periodo di tempo determinato, " anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico", e ciò in quanto il legislatore, in linea con i principi di tutela dell'interesse superiore del minore, ha ritenuto prevalente il predetto interesse sugli altri eventuali interessi di carattere interno e di ordine pubblico;

ritenuto, pertanto, che sia le altre norme del T.U. Immigrazione e sia eventuali procedure interne degli organi amministrativi sulla modalità di rilascio del permesso di soggiorno non possono costituire comunque un ostacolo al rilascio di tale permesso;

ritenuto che deve, quindi, disporsi che la Questura di Palermo, in esecuzione di quanto previsto con decreto di questo Tribunale del _____, provveda al rilascio del permesso di soggiorno in favore dei ricorrenti per il periodo indicato nel predetto decreto;

P.Q.M.

Visto l'art. 31 D.Lgs. 286 del 25/7/1998

ACCOGLIE

Il ricorso presentato dai coniugi _____ il _____, e dispone che la Questura di Palermo provveda al rilascio del permesso di soggiorno in favore dei ricorrenti per il periodo indicato nel decreto di questo Tribunale del _____
Dispone l'archiviazione del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 26/9/2017

Il Giudice Est.

Il Presidente

TRIBUNALE PER I MINORENNI PALERMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13-10-2017
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
M.A. Cusumano

mae